

Publicato il 04/10/2018

N. 09742/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05438/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5438 del 2018, proposto da

Elisa Palmigiani, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cassino, p.zza S. Benedetto n.1;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa suspensiva, degli artt. 3 e 6 del D.M. 995/17 pubblicato in G.U. n.33 del 9.2.18 e degli artt.3 e 6 del Bando di Concorso pubblicato in G.U. n.14 del 16.2.18, aventi ad oggetto il riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria in riferimento al D.Lgs. 66/17 recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso in esame risulta depositato senza l'osservanza delle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, in quanto:

- la notificazione eseguita con modalità non telematiche non è provata con rituale asseverazione in formato e con firma digitale come prescritto dall'art. 14, co. 5, d.P.C.M. n. 40/2016;

- il testo dell'attestazione di conformità della procura alle liti, in formato nativo digitale, e sottoscritto digitalmente, è incompleto:

Ritenuto che vada disposto a carico del ricorrente l'onere di regolarizzare il deposito del ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza a cura della Segreteria, dando avviso, anche ai sensi dell'art. 73 c.p.a., che la mancata regolarizzazione nel termine perentorio assegnato può essere valutata ai fini della irricevibilità del ricorso (cfr. Cons. St., sez. IV, 4/4/2017, n. 1541);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), Dispone la regolarizzazione nei modi e termini indicati in motivazione.

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 4 dicembre 2018.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO